

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: RR.2021.105

## **Sentenza del 24 agosto 2021**

### **Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali  
Roy Garré, Presidente,  
Miriam Forni e Cornelia Cova,  
Cancelliere Giampiero Vacalli

---

Parti

**A.**, rappresentato dall'avv. Pascal Delprete,

Ricorrente

**contro**

**MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,**

Controparte

---

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale  
all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

**Fatti:**

- A.** Il 18 giugno 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, completata lo stesso giorno, il 17 luglio e il 3 settembre 2020, nell'ambito di un procedimento penale a carico di B., C., D., E., F., G. e H. per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), riciclaggio (art. 648-bis CP/I) e autoriciclaggio (art. 648-ter CP/I). In sostanza, l'autorità estera afferma che *«l'attività investigativa ha permesso di delineare un "sodalizio" dedito al rientro di capitali dall'estero attraverso la schermatura del trasferimento di immobili. I soggetti di seguito riportati, ognuno con il proprio ruolo, sono stati e sono funzionali alla predisposizione delle attività idonee ad investire nel progetto immobiliare in argomento o, comunque, strumentali all'esecuzione dello stesso: D., B., G., E., C., H. Il "sodalizio" può essere, in estrema sintesi, così descritto: D. tramite società a lui riconducibili (prima ha utilizzato la I. SA, nella quale ha interessi anche F.; attualmente utilizza la J. SA e la K. SA) raccoglie il capitale da investire e/o reimpiegare; E. cura l'aspetto tecnico/gestionale delle società, nonché individua o costituisce società "idonee" a "schermare" gli investimenti immobiliari di reimpiego per il tramite di B.; G. ricopre solo formalmente ruoli direttivi, nella sostanza è un socio o amministratore "testa di legno" e viene remunerato a tale scopo; B. individua e segue direttamente l'attuazione degli investimenti immobiliari finanziandoli anche con capitali a lui esclusivamente riconducibili, inoltre coadiuva il D. e E. nell'aspetto tecnico/gestionale delle società coinvolte»* (rogatoria del 18 giugno 2020, pag. 4, in atto 1 incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).

Con la rogatoria, l'autorità estera ha chiesto, tra l'altro, la perquisizione, con la partecipazione di suoi funzionari, dei luoghi/domicili nella disponibilità dei soggetti implicati nella vicenda nonché l'acquisizione di copia della documentazione concernente determinate relazioni bancarie riconducibili ai predetti (v. *ibidem*, pag. 21 e seg.).

- B.** Mediante decisione di entrata in materia del 30 settembre 2020, il MP-TI, al quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria quale cantone direttore (v. atto 1 incarto MP-TI), è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando le misure richieste (v. atti 9 e 10 incarto MP-TI).
- C.** Il 13 novembre 2020, il MP-TI ha ricevuto dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) una segnalazione ai sensi dell'art. 23 cpv. 4 della legge federale relativa alla lotta al riciclaggio di denaro

e il finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0) concernente relazioni bancarie riconducibili a persone indagate all'estero, la quale è stata acquisita agli atti della rogatoria (v. atto 57 incarto MP-TI).

- D.** Con decisione di chiusura del 4 maggio 2021, il MP-TI ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione cartacea ed elettronica, tra cui la segnalazione MROS di cui sopra (v. act. 1, allegato C, pag. 21).
- E.** Il 4 giugno 2021, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione di chiusura, postulando quanto segue (v. act. 1, pag. 13 e seg.):

*“I. In via principale*

*Il ricorso in epigrafe è integralmente accolto. Di conseguenza:*

*la decisione di chiusura di data 04.05.2021 emanata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (ROG.2020.108; doc. A) è parzialmente annullata. Di conseguenza:*

- 1. non viene data parziale esecuzione alla commissione rogatoria datata 18.06.2020 (recte: 10.06.2020) e relativi complementi del 18.06.2020, 17.07.2020 e 03.09.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano (Italia);*
- 2. non si procede alla trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano (Italia) della segnalazione datata 13.11.2020 dell'Ufficio MROS (AI 57; decisione di chiusura di data 04.05.2021 dispositivo n. 2.m pag. 21).*

*I. In via subordinata*

*Il ricorso in epigrafe è integralmente accolto. Di conseguenza:*

*la decisione di chiusura di data 04.05.2021 emanata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (ROG.2020.108; doc. A) è parzialmente annullata. Di conseguenza:*

- 1. non viene data parziale esecuzione alla commissione rogatoria datata 18.06.2020 (recte: 10.06.2020) e relativi complementi del 18.06.2020, 17.07.2020 e 03.09.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano (Italia).*
- 2. La causa viene rinviata al Ministero Pubblico del Cantone Ticino, affinché:  
a) con riferimento alla segnalazione datata 13.11.2020 dell'Ufficio MROS (AI 57; decisione di chiusura di data 04.05.2021 dispositivo n. 2.m pag. 21): si proceda alla procedura di cernita documentale, con la partecipazione del signor D.*

*III. In via ancor più subordinata*

*Il ricorso in epigrafe è integralmente accolto. Di conseguenza:*

la decisione di chiusura di data 04.05.2021 emanata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (ROG.2020.108; doc. A) è parzialmente annullata. Di conseguenza:

1. non viene data parziale esecuzione alla commissione rogatoria datata 18.06.2020 (recte: 10.06.2020) e relativi complementi del 18.06.2020, 17.07.2020 e 03.09.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano (Italia);
2. La causa viene rinviata al Ministero Pubblico del Cantone Ticino, affinché proceda ai sensi dei considerandi della sentenza del Tribunale penale federale.

IV. In ogni caso

1. Il presente ricorso ha effetto sospensivo.
2. Non si prelevano tasse e spese giudiziarie ed è accordata al ricorrente un'indennità di patrocinio".

- F.** Con osservazioni del 22 giugno 2021, l'UFG ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8). Con scritto del 23 giugno 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, confermando la decisione impugnata e rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. act. 7). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi al ricorrente per conoscenza (v. act. 9).
- G.** Con scritto spontaneo del 28 giugno 2021, trasmesso per conoscenza al MP-TI e all'UFG (v. act. 11), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

#### **Diritto:**

1.
  - 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

- 1.2** I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché l'art. 46 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l'Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), richiamati gli art. 14 e 23 relativi al reato di riciclaggio. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
- 1.3** La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
- 1.4** Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 4 maggio 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
- 1.5**
- 1.5.1** La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere del ricorrente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e

direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).

**1.5.2** In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un'altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Questo vale in linea di massima anche nel caso di documenti in possesso delle autorità in virtù di pregresse procedure di diritto interno e come tali ottenuti senza misure coercitive di tipo rogatorio internazionale (v. TPF 2020 180 consid. 4.4.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno 2007 consid. 1.6.2). È ammessa un'eccezione se all'interno di questi atti vi è documentazione bancaria: in questo caso il titolare dei conti in questione è legittimato a ricorrere (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

**1.5.3** In concreto, nella misura in cui la segnalazione MROS del 13 novembre 2020 menziona unicamente l'esistenza della relazione n. 1 presso la banca L. intestata al ricorrente, ma non contempla documentazione bancaria (v. act. 1, allegato C), la legittimazione ricorsuale non è data. L'invio di tale informazione all'autorità rogante non costituisce infatti una trasmissione di documentazione bancaria e non sottostà all'eccezione di cui sopra (v. *supra* consid. 1.5.2 *in fine*). Trattasi in realtà di un'informazione che può pacificamente essere comunicata

spontaneamente all'autorità estera in virtù dell'art. 67a AIMP, senza quindi necessitare di una decisione di chiusura (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.54-54 del 20 maggio 2021 consid. 6; RR.2019.312 del 28 aprile 2020 consid. 5). Trattandosi dell'unica documentazione per la quale il ricorrente sostiene di essere legittimato a ricorrere, il gravame risulta irricevibile nel suo complesso e non va esaminato oltre.

2. Visto quanto precede, il ricorso è inammissibile.
  
3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4<sup>bis</sup> PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è complessivamente fissata nella fattispecie a fr. 3'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 4'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.

**Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi di fr. 4'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.

Bellinzona, 25 agosto 2021

In nome della Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

**Comunicazione a:**

- Avv. Pascal Delprete
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

**Informazione sui rimedi giuridici**

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).